



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Ten. Giovanni Corna Pellegrini" Scuola
dell'infanzia - Primo ciclo d'istruzione

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(approvato dal Collegio Docenti il 18 Maggio 2026 e dal Consiglio di Istituto il 21 Maggio 2026)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Regio Decreto 4 maggio 1925 - n. 653
D.L. 16 aprile 1994 n. 297
Direttiva 133/96
Decreto del Presidente della Repubblica - 10
ottobre 1996 n. 567
D.P.R. 249 del 24-06-1998
D.P.R. 235 del 21 -11-2007
D.L. 137 del 1 -9-2008
L. 169 del 30-10-2008
Circ. Min. n. 50 - 20 maggio 2009
Nota MIM 5274 dell'11 Luglio 2024
Circolare MIM n. 3392 del 16 Giugno 2025
DPR 134/2025

Il Regolamento di Disciplina della Scuola secondaria di primo grado si ispira alle indicazioni contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (allegato1) della scuola Secondaria. Il Regolamento di Disciplina tiene altresì conto del Patto di Corresponsabilità Educativa (allegato).

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti introduce nell'ordinamento scolastico un nuovo strumento formale che invita genitori e studenti, contestualmente all'iscrizione, alla sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità Educativa. Tale documento richiama sia le responsabilità educative della famiglia sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione, nella dialettica composizione dei diritti declinati dall'art.2 del D.P.R. 249/98 con i doveri espressamente stabiliti dal successivo art. 3.

PREMESSA

"La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici" (art.1 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - D.P.R. 24-6-98, n.249) ed è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo dell'autonomia e la maturazione della coscienza critica per mezzo di relazioni interpersonali improntate alla solidarietà.

La comunità scolastica opera infatti per garantire la realizzazione del Diritto allo Studio, perseguendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

La vita della Comunità Scolastica si basa sul RISPETTO di tutte le persone che la compongono e sul senso di Responsabilità reciproco. Ne consegue che "la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte" (*nota ministeriale prot. n.16 del 5 - 2 - 2007*).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale, nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente (accertamento responsabilità).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Il personale amministrativo tecnico ed ausiliario è tenuto a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico ed al D.S.G.A. eventuali danni apportati dagli studenti alle strutture, al patrimonio della scuola, alla violazione del divieto di fumo e all'uso di cellulari/smartphone.

1. DIRITTI E DOVERI

Diritti degli alunni

1. Essere ascoltato.
2. Essere valorizzato.
3. Essere rispettato per le proprie idee, esperienze, capacità, debolezze e fragilità.
4. Essere informato delle norme che regolano la vita della scuola.
5. Poter partecipare in un clima sereno ad ogni momento della vita della scuola.
6. Poter apprendere nel rispetto dei propri ritmi.
7. Essere accolto nel rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.
8. Avere una valutazione trasparente e tempestiva.
9. Ricevere una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi la personalità di ciascuno anche attraverso l'orientamento.

Doveri degli alunni

1. Adottare comportamenti che consentano il regolare svolgimento delle attività didattiche.
2. Assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3. Rispettare tutto il personale e gli alunni della scuola.
4. Mantenere un comportamento corretto con tutti evitando situazioni o giochi che creino conflitto o possano arrecare offesa e danni alle persone, alle cose, alle attività scolastiche.
5. Utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico evitando espressioni volgari e turpiloquio.
6. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.
7. Utilizzare in modo corretto le strutture, la strumentazione tecnica, i sussidi didattici e tutto il patrimonio della scuola
8. Essere responsabili nel mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico.
9. Partecipare alla vita della scuola in modo responsabile.
10. Rispettare i divieti relativi all'uso di cellulari/smartphone e all'uso improprio di strumenti multimediali quali, ad esempio, macchine fotografiche, MP3, computer, tablet....e dispositivi simili quali smartwatch (orologi connessi allo smartphone), cuffie elettroniche wireless, altri dispositivi wearable devices (indossabili) quali smart glasses (occhiali intelligenti), hearables (auricolari smart), dispositivi di geolocalizzazione (airtag e affini) eccetera.

Doveri degli adulti che operano nella scuola

Le componenti dell'Istituto che operano a diverso titolo nella scuola si impegnano ad assicurare:

1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo didattico di qualità; iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
2. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli alunni, con particolare attenzione ai disabili;
3. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica di base, compatibilmente con le risorse economiche della scuola;
4. servizi di sostegno e promozione in collaborazione con Servizi Sociali, ATS e ASST, e altre agenzie formative del territorio.

Doveri dei genitori

I genitori, al fine di rinforzare l'azione educativo-formativa della scuola, si impegnano, nei confronti dei figli a:

1. far frequentare regolarmente le lezioni;
2. far rispettare gli orari delle lezioni;
3. prendere regolarmente visione di ogni comunicazione e valutazione scolastica riportata sul Registro elettronico;
4. interagire positivamente con la scuola là dove venga espressamente richiesto il loro intervento;
5. sostenere i figli perché assumano gradualmente senso di responsabilità nei confronti degli impegni di studio;
6. segnalare con tempestività e in qualsiasi momento dell'anno eventuali problematiche utili agli insegnanti per conoscere il ragazzo nella sua globalità;
7. contribuire a far comprendere le ragioni educative del divieto di introduzione e utilizzo del dispositivo cellulare/smartphone a scuola, sensibilizzandoli in generale sull'utilizzo corretto e legale del dispositivo, partecipando all'Educazione Civica e Digitale;
8. sostenere con convinzione l'azione educativa della scuola;
9. condividere l'obiettivo comune di costruire un ambiente di apprendimento più efficace, sereno e sicuro per i nostri studenti.

2. PREVENZIONE

Nella comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali l'esortazione, l'esempio, le relazioni dialoganti e il buon esempio.

Le situazioni di "rottura" della convivenza civile potranno essere risolte mediante:

- la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
- il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative;
- la presa di coscienza delle infrazioni commesse e lo sviluppo del proprio senso civico di responsabilità.

La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:

- far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale;
- ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed attiva motivazione al lavoro scolastico.

Strategie ed interventi di prevenzione

- Realizzazione di progetti di formazione per docenti, ma anche per tutto il personale

che lavora nella scuola, affinché tutti collaborino nella segnalazione di eventuali situazioni a rischio agli enti preposti;

- realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione, alla individuazione e soluzione di problematiche individuali e/o di classe (Sportello d'ascolto, attività di laboratorio relazionale-affettivo).

3. PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Provvedimenti disciplinari

Premesso che:

- ✓ la responsabilità disciplinare è personale;
- ✓ nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- ✓ in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Si puntualizza che i provvedimenti disciplinari devono:

- ✓ avere finalità educativa;
- ✓ tendere al rafforzamento del senso di responsabilità individuale;
- ✓ non essere lesivi della persona;
- ✓ essere preceduti da interventi educativi preventivi;
- ✓ essere tempestivi ed avere una durata limitata nel tempo;
- ✓ essere proporzionati all'infrazione;
- ✓ essere ispirate al principio di "gradualità";
- ✓ essere ispirati al principio della riparazione del danno;
- ✓ essere convertibili in attività in favore della comunità scolastica;
- ✓ tenere conto della situazione personale e familiare dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;
- ✓ essere in ogni caso momento di crescita, pur critico, e tradursi in un arricchimento personale dell'alunno.

4. COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

I docenti, nella fase di accoglienza, condividono con le famiglie e con gli alunni il Patto di Corresponsabilità Educativa che sarà sottoscritto dalle parti.

I docenti illustrano successivamente agli alunni il Regolamento di Disciplina, che verrà presentato ai genitori nelle prime assemblee di classe, chiariscono i comportamenti ritenuti inaccettabili e ne discutono i motivi e le ragioni.

COMPORAMENTI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1.Ritardi reiterati	A) Richiamo verbale dell'insegnante. B) Nota disciplinare sul registro elettronico da parte dell'insegnante. C) Richiamo scritto dell'insegnante/coordinatore con convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale del	A, B, C- Insegnante /coordinatore di classe D, E - Dirigente Scolastico

	Dirigente Scolastico ¹ . E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia.	
2. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale, mancato svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne	A) Richiamo verbale dell'insegnante. B) Nota disciplinare sul registro elettronico da parte dell'insegnante. C) Richiamo scritto dell'insegnante/coordinatore con convocazione della famiglia. D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico. E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia.	A, B, C- Insegnante /coordinatore di classe D, E - Dirigente Scolastico
3. Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni: mancanza di attenzione, disturbo della lezione	A) Richiamo verbale dell'insegnante. B) Richiamo scritto sul registro elettronico da parte dell'insegnante. C) Nota disciplinare dell'insegnante/coordinatore. D) Nota disciplinare con convocazione della famiglia da parte dell'insegnante/coordinatore. E) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico. F) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia.	A, B, C, D - Insegnante /coordinatore di classe E, F - Dirigente Scolastico
4. Assenze ingiustificate e/o reiterate	A) Richiamo scritto sul registro elettronico da parte dell'insegnante. B) Nota disciplinare dell'insegnante/coordinatore C) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia.	A, B- Insegnante /coordinatore di classe C - Dirigente Scolastico
5. Falsificazione di firme e/o valutazioni e falsificazione di verifiche Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori	A) Ammonizione verbale del	A, B - Dirigente Scolastico C - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei

¹ Pur verbale, l'ammonimento sarà registrato e inserito nel fascicolo dello studente e inviato per conoscenza al Consiglio di Classe.

	<p>Dirigente scolastico².</p> <p>B) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>C) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni fino a due giorni.</p>	genitori
6. Comportamenti scorretti rispetto ad oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (danneggiamento, furti, appropriazioni indebite eccetera)	<p>A) Richiamo verbale dell'insegnante.</p> <p>B) Nota disciplinare sul registro elettronico da parte dell'insegnante.</p> <p>C) Richiamo scritto dell'insegnante/coordinatore con convocazione della famiglia.</p> <p>D) Ammonizione verbale³ del Dirigente Scolastico.</p> <p>E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>F) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia, allontanamento dalle lezioni fino a due giorni con necessità di presenza e obbligo di svolgere presso la scuola attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento. Mantenere il rapporto con la comunità scolastica e favorire l'autocritica, l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza del danno.</p>	<p>A, B, C- Insegnante /coordinatore di classe</p> <p>D, E - Dirigente Scolastico</p> <p>F - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori</p>
7. Comportamenti inappropriati: verbali e non verbali irrispettosi e/o offensivi (anche nei toni) nei confronti di compagni e adulti (turpiloquio, atti e gesti oltraggiosi, invettive, offese, intimidazioni, calunnie, minacce), comprese le provocazioni fisiche e verbali; rifiuto a collaborare con i docenti e/o testimoniare	<p>A) Richiamo verbale dell'insegnante.</p> <p>B) Richiamo scritto sul registro elettronico da parte dell'insegnante.</p> <p>C) Nota disciplinare dell'insegnante/coordinatore.</p> <p>D) Nota disciplinare con convocazione della famiglia da parte dell'insegnante/coordinatore.</p> <p>E) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico.</p> <p>F) Richiamo scritto del Dirigente</p>	<p>A, B, C, D - Insegnante /coordinatore di classe</p> <p>E, F - Dirigente Scolastico</p> <p>G, H - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori</p>

^{2 2} Pur verbale, l'ammonimento sarà registrato e inserito nel fascicolo dello studente e inviato per conoscenza al Consiglio di Classe.

^{3 3} Pur verbale, l'ammonimento sarà registrato e inserito nel fascicolo dello studente e inviato per conoscenza al Consiglio di Classe.

	<p>scolastico con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>G) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni per un giorno, con obbligo di svolgere presso la scuola attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento.</p> <p>H) Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 giorni, con obbligo di svolgere attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento.</p>	
<p>8. Comportamenti violenti che danneggiano le strutture scolastiche o gli arredi (all'interno o nelle vicinanze della scuola o durante le uscite didattiche)</p>	<p>A) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>B) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni per un giorno, con obbligo di svolgere presso la scuola attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento.</p> <p>C) Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 giorni, con obbligo di svolgere attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento.</p> <p>D) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni,</p> <p>E) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>	<p>A - Dirigente Scolastico</p> <p>B, C - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori</p> <p>D, E - Consiglio d'Istituto</p>

<p>9. Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità propria, di compagni e adulti (atti di bullismo, cyberbullismo, pestaggi, estorsioni, possesso e/o uso di alcool, sostanze stupefacenti e altre forme di dipendenza; esecutori e mandanti)</p>	<p>A) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia</p> <p>B) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni per un giorno, con obbligo di svolgere presso la scuola attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento.</p> <p>C) Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 giorni, con obbligo di svolgere di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento.</p> <p>D) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.</p> <p>E) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'Anno Scolastico, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>	<p>A - Dirigente Scolastico</p> <p>B, C - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori</p> <p>D, E - Consiglio d'Istituto</p>
<p>10. Possesso e uso, in classe e durante le uscite didattiche, di oggetti impropri o usati impropriamente (compresi smartphone e dispositivi affini: anche per infrazioni particolarmente gravi quali, ad esempio, diffusione di immagini e/o video in violazione della Privacy o atti di Cyberbullismo)</p>	<p>A) richiamo sul Registro Elettronico ad opera del Docente o del Coordinatore di classe;</p> <p>B) nota sul Registro Elettronico ad opera del Docente o del Coordinatore di classe;</p> <p>C) nota sul Registro Elettronico e convocazione della famiglia a cura del Coordinatore di classe;</p> <p>D) avvio del procedimento disciplinare da parte del Dirigente Scolastico, convocazione straordinaria del Consiglio di classe, audizione dello studente alla presenza della famiglia e conseguente deliberazione per una eventuale sospensione da 1 a 2 gg, con obbligo di svolgere presso la scuola attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento.</p> <p>In base al peso dell'infrazione, il Consiglio di Classe potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore fino a 15 giorni.</p> <p>E) Nei casi più gravi, il Consiglio di Istituto potrà ampliare l'arco temporale della sanzione oltre i 15 giorni con</p>	<p>A, B- Insegnante /coordinatore di classe</p> <p>C - Coordinatore di classe</p> <p>D - Dirigente Scolastico</p> <p>E - Consiglio di Istituto</p>

	allontanamento dalla comunità scolastica e determinare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.	
--	--	--

Le infrazioni rilevate saranno punite dagli organi preposti secondo i criteri di gradualità (in base all'entità e alla gravità dei fatti) e ispirati alle finalità educative della scuola e saranno tenute in considerazione al momento dell'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio.

RISARCIMENTI ECONOMICI E RIPARAZIONE DEL DANNO

Per i comportamenti (dal punto 6 al punto 10) che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno, in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, sarà chiamata al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato. In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno convertita in attività utili alla comunità o al singolo al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate. Si rammenta che i genitori rispondono civilmente direttamente dell'operato dei propri figli minori nel caso in cui gli stessi tengano condotte illecite o arrechino danno ingiusto a se stessi o a terzi, con appunto obbligo di risarcimento, laddove richiesto.

SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI PER CONDOTTE GRAVI O REITERATE

Ai sensi della Legge n. 71 del 2017, il Dirigente Scolastico, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

GRADUALITA' DELLE SANZIONI

Il richiamo verbale, al quale si dovrebbe sempre ricorrere in prima istanza, ha valore di ammonizione e avvertimento.

I richiami e le note disciplinari, in ordine sanzionatorio crescente, verranno annotati sul registro elettronico e/o comunicate per mezzo di lettera inviata ai genitori e redatta dal Coordinatore e dal classe Consiglio di classe.

Le sanzioni comminate dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto verranno annotate sul Registro Elettronico.

Le sanzioni emanate dal Consiglio di Istituto verranno inserite nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Nel caso di sanzioni che comportano l'obbligo a svolgere attività di cittadinanza solidale in strutture esterne fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato, occorre esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze che l'alunno commette durante i momenti di interscuola, i viaggi, le visite di istruzione, nelle attività extracurricolare, nei

momenti non strutturati eccetera.

RAPPORTO SANZIONE DISCIPLINARE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce esclusivamente sul voto di comportamento (DPR 134/2025 – art. 1: «*Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.*»).

La convocazione della famiglia può avvenire:

- tramite note disciplinari sul registro elettronico;
- con lettera indirizzata ai genitori;
- con avviso trasmesso attraverso posta a firma del Dirigente Scolastico

DIVIETO DI INTRODUZIONE E DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE/SMARTPHONE

1. E' vietato introdurre e utilizzare, a scuola, telefoni cellulari e smartphone durante l'orario scolastico.
2. L'uso del telefono cellulare sarà ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato [PEI] o dal Piano didattico personalizzato [PDP] ovvero per motivate necessità personali [ad esempio: ragioni di salute documentate], previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori delegati.
3. Per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc e tablet. L'uso di questi e altri dispositivi mobili è consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante. In caso di utilizzo di dispositivi personali (Bring Your Own Device) si stabiliscono questi principi:
 - a. l'utilizzo di dispositivi personali (Bring Your Own Device) non smartphone può essere consentito per attività didattiche, esclusivamente previa autorizzazione del docente;
 - b. l'utilizzo di dispositivi personali deve essere conforme alle regole della E-policy, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, il rispetto della privacy e l'uso della rete scolastica;
 - c. l'Istituto non è responsabile per eventuali danni o perdite di dati relativi ai dispositivi personali la cui custodia e gestione è da ritenersi sempre personale: questo si applica anche a pen drive, hard disk, cloud personali che devono sempre essere sotto la personale custodia del proprietario.

Sanzioni disciplinari:

si introducono, anche per l'introduzione e utilizzo a scuola degli smartphone, le sanzioni disciplinari come elencate al punto 10 della Tabella dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni.

La segnalazione per l'avvio del procedimento può essere fatta da qualunque membro del personale, inclusi gli A.T.A. (Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) che segnalerà l'infrazione al Docente in classe in servizio o al Coordinatore per l'inserimento della nota sul Registro Elettronico.

Le sanzioni sono suddivise in livelli, in base alla gravità dell'infrazione, strutturati in ordine di responsabilità crescente.

Ricadute sulla quotidianità scolastica

Non potendo - gli smartphone - essere introdotti e utilizzati a scuola dagli alunni (in base alle delibere degli Organi Collegiali) l'Istituto non si assumerà alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o

danneggiamento degli stessi o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all'interno delle pertinenze scolastiche.

Nel caso in cui uno studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare/smartphone o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, etc...) la valutazione potrà corrispondere a quella della prova non consegnata e potranno non essere previste prove di recupero; a ciò si aggiungeranno, in ogni caso, le sanzioni previste al punto 10 della Tabella sopra riportata.

Per gli studenti che effettuino e/o diffondano foto, riprese video o materiale audio - durante le attività didattiche - nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), si potrà inoltrare formale denuncia alle Autorità competenti.

Qualora si ravvisasse l'estrema gravità, il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Collaborazione con le famiglie

In un'ottica di comunità educante qual è la scuola - e nelle finalità dell'Educazione Civica - si chiede la collaborazione delle famiglie per:

- contribuire a far comprendere agli allievi le ragioni educative di questa norma, sensibilizzandoli all'importanza del non utilizzo del cellulare/smartphone a scuola e in generale dell'utilizzo corretto e legale del dispositivo;
- sostenere con convinzione l'azione educativa della scuola;
- condividere l'obiettivo comune di costruire un ambiente di apprendimento più efficace, sereno e sicuro per i nostri studenti.

SANZIONI CHE PREVEDONO ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

- Tipologia A): sanzioni che determinano l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni:

Il comma 8 bis del DPR 134/2025 prevede che nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni (non dalla Comunità scolastica) fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Il CdC individuerà un docente al proprio interno che si occuperà di coordinare tali attività. Sono da favorire attività che stimolino l'aspetto riflessivo, autoriflessivo e metacognitivo della sanzione, anche in relazione alla sua breve durata.

Esempi: questa tipologia di sanzione si concretizza ordinariamente nella richiesta allo studente di leggere e riassumere un testo, di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di educazione civica e/o la realizzazione di un elaborato, spesso da presentare alla classe.

Si presenta come opportunità il favorire la condivisione e la compartecipazione - dello studente e della famiglia - all'individuazione dell'attività prevista dalla sanzione. Le attività possono essere connesse alle varie mancanze disciplinari. Le attività saranno personalizzate in base ai bisogni educativi dello studente.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

- Tipologia B): sanzioni che determinano l'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni:

Il comma 8 ter s del DPR 134/2025 prevede che nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico

relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

La cittadinanza attiva viene promossa attraverso esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscono forme di cooperazione e di solidarietà.

Le attività devono avere finalità educativa, devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità educante e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità medesima.

La Scuola redige una convenzione con le strutture ospitanti al fine di disciplinare:

- ✓ il percorso formativo personalizzato;
- ✓ tempi, modalità, contesto e limiti del suo svolgimento;
- ✓ le rispettive figure di riferimento (di norma la Funzione Strumentale ma, all'occorrenza o/anche il Coordinatore di Classe e/o un membro del Consiglio).

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

La figura di riferimento per organizzare le attività per questa tipologia di sanzioni è la Funzione strumentale BES (Bisogni Educativi Speciali).

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale, previsto per questa tipologia di sanzioni, viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

La durata delle attività, presso le strutture convenzionate, sarà pari all'orario scolastico dei giorni di allontanamento.

Nel caso non sia possibile stipulare convenzioni (indisponibilità delle strutture ospitanti) le attività da svolgere da parte degli studenti, relative a questa tipologia, saranno svolte presso l'Istituto, in favore della comunità scolastica. Le attività di approfondimento saranno concordate con Dirigente e la Funzione Strumentale BES, sulle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe.

Esempi: tenendo ben presente l'età dello studente, potranno essere svolte attività di cittadinanza solidale presso realtà associative del territorio. Si possono citare come esempi il supporto alla disabilità e alla marginalità sociale, contrasto alla violenza di genere, supporto agli stranieri per l'apprendimento dell'italiano, anziani, scouts, cura del verde cittadino, attività presso l'orto botanico, attività che riguardino i ragazzi organizzate dal Comune di Pisogne, presso strutture convenzionate tra le quali RSA e/o centro per anziani.

E' facoltà del Consiglio di Classe deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari a tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

SANZIONI CHE PREVEDONO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA OLTRE 15 GIORNI

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati gravi o reiterati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza

di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

In questo caso deve essere previsto un rapporto tra la Comunità Scolastica, lo Studente. e la Famiglia per monitorare l'aspetto emotivo-psicologico e preparare il rientro in classe.

L'art. 1, comma 9 del DPR 134/2025 prevede che l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (DPR 235/2007, art. 1, comma 10).

5. PROCEDURA PER ISTRUIRE UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare. Le richieste di sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico.

Lo stesso deve dar corso all'istruttoria, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto. Indi riunisce il Consiglio di classe, là dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia ed emette l'eventuale sanzione stabilita dall'organo collegiale. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia.

6. DISPOSIZIONI EDUCATIVE, ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

Il personale scolastico deve invitare gli allievi a consegnare oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. In caso di oggetti pericolosi per l'incolumità, in caso di rifiuto da parte dell'alunno della consegna dello stesso, il Docente avviserà la Dirigenza e contestualmente le Forze dell'Ordine. Nei casi particolarmente gravi, gli oggetti pericolosi saranno consegnati al Dirigente Scolastico che convocherà la famiglia dell'alunno per la restituzione degli stessi e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.

In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

Per comportamenti eccezionalmente gravi, che mettano a rischio l'incolumità delle persone e che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico, sentito il Coordinatore di classe, può sospendere cautelativamente lo studente con effetto immediato, in attesa dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

7. IMPUGNAZIONE

Contro le decisioni dell'organo che ha inflitto le sanzioni dell'allontanamento dalle lezioni, o dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola. L'eventuale ricorso da parte dei genitori deve essere presentato entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare e, nel caso sia presentato, sospende l'efficacia del provvedimento. Trascorsi 15 giorni, in assenza di ricorso, potrà rendersi effettiva l'applicazione della sanzione disciplinare.

L'Organo di garanzia, in carica per tre anni e designato contestualmente al rinnovo del Consiglio di Istituto, si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso da parte della famiglia.

Le deliberazioni potranno essere prese con i membri disponibili presenti alla riunione: in caso di parità prevarrà il voto del Dirigente Scolastico. E' previsto il diritto di astensione: in tal caso si considereranno le deliberazioni espresse dal resto dei componenti, a maggioranza semplice.

L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le procedure indicate ai punti sopra riportati.

L'organo di garanzia è così costituito:

- Dirigente Scolastico;
- 1 Docente designato dal Collegio Docenti, affiancato da un insegnante supplente in caso di indisponibilità o incompatibilità del primo;
- 1 Docente designato dal Consiglio di Istituto, affiancato da un insegnante supplente in caso di indisponibilità o incompatibilità del primo;
- 2 genitori del Consiglio di Istituto, affiancati da due supplenti in caso di indisponibilità o incompatibilità ;

8. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

La Legge 169/08 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o settembre 2008, n.137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169). La valutazione complessiva tiene conto anche del comportamento degli studenti quale elemento essenziale del processo formativo e requisito di base per l'ammissione agli anni successivi ed agli esami di Stato. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione della media dei voti ai fini dell'ammissione alla classe successiva. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a 6 decimi. L'insufficienza nel voto di comportamento sarà attribuita per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di disciplina degli studenti e cioè nei seguenti casi:

- allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio;
- a chi non ha nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni il dovuto rispetto;
- a chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- a chi arreca danno al patrimonio della scuola.

Il 5 in comportamento sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni ma, prima, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare come avvertimento dopo il quale, se persisteranno i comportamenti gravi, scatterà la valutazione negativa. Nella circ. min. n.10 del 23 gennaio 2009, si precisa che il 5 in condotta si attribuisce solo in presenza di provvedimenti di allontanamento dalle lezioni della durata di almeno quindici giorni, in conseguenza di colpe gravi. Ma viene messa in luce la possibilità che gli allievi, anche se già sanzionati per un comportamento gravemente scorretto, vengano "perdonati" qualora dimostrino di essersi pentiti e di essersi prodigati per rimediare alle colpe già commesse. Nel caso contrario, qualora l'allievo non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, rilevati dal consiglio di classe, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del Decreto n° 5 del 16 gennaio 2009, l'insufficienza può essere confermata anche nello scrutinio finale con tutte le conseguenze che ciò comporta.

L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto (Legge 150/2024, arti. 1, comma5);

TUTELA DELL'AUTOREVOLEZZA E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI E DEL PERSONALE SCOLASTICI

A tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici, la Legge 150/2024 , art. 3, prevede che *“con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.”*

Pisogne, 21 Maggio 2026